

Deontologia – Modifica dell’art. 35 Codice deontologico Diversa disciplina sulla “pubblicità”

Il Consiglio Nazionale Forense, il 22 gennaio scorso, ha approvato la nuova versione dell’articolo 35 del Codice deontologico, dedicato al Dovero di corretta informazione, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2016.

La modifica è chiarisce la portata dell’articolo 35 che disciplina il dovere di corretta informazione, aprendo alla libertà dei mezzi comunicativi “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”, abrogando i commi 9 e 10 che si riferivano alla disciplina dei siti web.

Si ritiene che ora sia ammesso qualsiasi mezzo, anche siti web con o senza reindirizzamento, purché, ovviamente, la informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza:

La nuova formulazione dell’art. 35 è, dunque, la seguente:

- «Art. 35 - Dovero di corretta informazione».
- 1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
- 2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
- 3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.
- 4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
- 5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l'eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.
- 6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.
- 7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
- 8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
- 9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
- 10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.»